

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato [redacted] - Legale Rappresentante [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 35 DEL 15/12/2022

Cod. Profilo 155000

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che il [redacted], nato [redacted] e residente a [redacted], legale rappresentate della [redacted] con sede in [redacted] titolare del pubblico esercizio ad insegna [redacted] è stato destinatario dei verbali di contestazione amministrativa di seguito indicati avendo violato le norme di cui all'ordinanza sindacale n. 38526 del 08.05.2014:

1- Verbale prot. n. CZQQPAS – 3/2022 del 15.11.2022 trasmesso dalla Questura di Catanzaro, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Squadra di Polizia Amministrativa, assunto agli atti al prot. n. 69727 del 16.05.2022, poiché alle ore 1:40: "*C/o il locale [redacted] veniva effettuata attività di intrattenimento musicale con Dj set dopo le ore 24:00 del 04 marzo 2022 (venerdì) in violazione all'ordinanza sindacale n. 38526/2014*"
2- Verbale prot. n. 29/13-1/2022 trasmesso dalla Legione dei Carabinieri Calabria – Stazione di Catanzaro Lido, assunto agli atti al prot. n. 156607 del 01.12.2022, poiché: "*In data 13 novembre 2022, alle ore 02:15 all'esterno del locale [redacted] con sede in Catanzaro alla [redacted] vi era attività di intrattenimento musicale con musica dal vico con DJ. In particolare si constatava, che all'esterno del locale, adiacente l'ingresso vi era collocata una consolle musicale con una cassa, e venivano identificati i due Dj in: omissis … e omissis …, che suonavano davanti ad una piazza gremita di avventori. Tale condotta comporta la violazione dell'ordinanza sindacale prot. 38526 dell8 maggio 2014 e successive, la quale disciplina gli orari di sospensione delle attività di intrattenimento musicale. Nel caso di specie, prescrive l'orario sino alle ore 24.00*";
3- Verbale n. 1082 - Reg. Gen. PA509/2022 del 22.11.2022 trasmesso dalla Polizia Locale di Catanzaro, assunto agli atti al prot. n. 153717 del 24.11.2022, poiché alle ore 00:34: "*Presso il locale adibito a s.a.b. ad insegna [redacted] si esercitava attività di intrattenimento musicale con Dj set oltre l'orario consentito del 19.11.2022*";

TENUTO CONTO dell'Ordinanza Sindacale prot. 38526 dell'8 maggio 2014 ad oggetto: "*Disciplina degli orari di sospensione delle attività di intrattenimento musicale*" che prescrive:
"Ai titolari degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale e svago, la sospensione delle emissioni sonore, a partire dalla data della presente Ordinanza e fino a nuovo provvedimento, per come qui di seguito indicato:
Attività di intrattenimento musicale quali filodiffusione e/o sottofondo musicale senza ballo e/o danze (art. 69 TULPS):
a) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 02,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 01,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00

Attività di intrattenimento musicale con musica dal vivo e/o con DJ, cabaret, karaoke, nonché intrattenimento musicale con ballo e/o danze (art. 68 – 80 TULPS):
b) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- indistintamente per tutti i giorni della settimana fino alle ore 24,00";

DATO ATTO che nei confronti dei trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e *"in caso di violazione per due volte in un anno solare anche la sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura*";

DATO ATTO, altresì, che il Settore Cultura e Turismo, in relazione al verbale prot. n. CZQQPAS – 3/2022 del 15.11.2022 elevato dalla Questura di Catanzaro, si è determinato adottando l'ordinanza n. 5 del 24.06.2022 con la quale ha disposto il pagamento della sanzione pecuniaria;

CONSTATATO che, per come in premessa evidenziato la [redacted] Rappresentata [redacted], in premessa generalizzato, ha violato la citata ordinanza prot. n. 38526 dell'8 maggio 2014 per tre volte nell'arco dello stesso anno solare, per cui nel caso in questione è applicabile la sanzione accessoria della chiusura del Pubblico Esercizio secondo le modalità sopra descritte;

DATO ATTO che il trasgressore al momento della notificazione del verbale, non ha contestato l'operato degli organi accertatori;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione accessoria consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio ubicato in [redacted] denominato [redacted] in capo alla [redacted] rappresentata dal [redacted], in premessa generalizzato, per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

per quanto sopra esposto

ORDINA

- alla [redacted] rappresentata dal [redacted] in premessa generalizzato, la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato [redacted] ubicato in [redacted] di [redacted] per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- [redacted] (Pubblico Esercizio [redacted];
- al [redacted] legale rappresentante della [redacted] –

la trasmissione della presente ordinanza a mezzo pec:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;

- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- al Settore Cultura e Turismo.
- alla Legione dei Carabinieri - Stazione di Catanzaro Lido
- alla Questura di Catanzaro;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

la pubblicazione del presente provvedimento:
all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili

Il Funzionario P.O.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di emettere ad esecuzione il presente titolo , al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti " (art.475).

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Relata di notifica

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore